



MINISTERO del LAVORO  
e delle POLITICHE SOCIALI

**Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali,  
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

## **fascicolo 010201**

OGGETTO: Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, con la legge 16 novembre 2018, n. 130, così come modificato e prorogato dall'articolo 1, comma 172 della legge 30 dicembre 2025, n. 199. **Circolare.**

Nella legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”*, l'articolo 1, comma 172, dispone, per l'anno 2026, la modifica e la proroga, con rifinanziamento, della misura di sostegno al reddito disposta dall'articolo 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, primo e secondo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

In particolare, la norma citata dispone quanto segue: *“Per l'anno 2026 sono prorogate le misure di cui all'articolo 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, primo e secondo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Ai sensi del primo periodo, per l'anno 2026, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal secondo periodo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18 comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”*.

Con la presente circolare, pertanto, acquisito il parere positivo dell'Ufficio legislativo, reso con nota prot. n. 3410 del 30 marzo 2026, si forniscono le seguenti precisazioni in merito all'ambito applicativo della misura di tutela del reddito fornita ai lavoratori dipendenti di imprese in cessazione o con cessata attività aziendale.

Dalla lettura della sopra evidenziata norma emergono due possibili ipotesi alternative tra loro, in cui sia possibile ricorrere alla proroga semestrale della CIGS per cessazione di attività e precisamente:

- una prima ipotesi, in cui è posto in primo piano il valore della continuità dell'attività aziendale, laddove siano rappresentate in sede di accordo governativo *“concrete ed attuali*

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**

Direzione Generale degli ammortizzatori sociali

Direzione Generale dei rapporti di Lavoro e delle relazioni industriali

prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda, con conseguente riassorbimento occupazionale", e ciò in quanto il legislatore ha prorogato *tout court*, per l'anno 2026, l'efficacia normativa dell'articolo 44, commi 1 *ter*, 1- *quater* e 1-*quinquies*, così come introdotti dall'articolo 8 del decreto-legge n. 92 del 26 giugno 2025 (cfr. "Per l'anno 2026 sono prorogate le misure di cui all'articolo 44, commi 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies*, primo e secondo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130).

- Una seconda ipotesi in cui "sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale", atteso che il legislatore, nel secondo periodo del primo capoverso della disposizione normativa in parola (art. 1, comma 172, l. n. 199/2025) ha previsto la possibilità di autorizzare, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, qualora l'azienda abbia cessato o cessi la propria attività produttiva e rappresenti che vi siano concrete prospettive di un significativo riassorbimento del personale in esubero, ponendo così in rilievo il valore della salvaguardia occupazionale "consistente", indipendentemente dalla continuità dell'attività aziendale.

Pertanto, in sede di istruttoria delle istanze di CIGS, dovranno valutarsi alternativamente:

- la presenza di un piano che preveda prospettive concrete di cessione dell'azienda secondo le modalità già applicate nel 2025, per cui, in presenza di documentate prospettive di cessione totale o parziale dell'azienda, si prescinde dalla valutazione di una quota di reinserimento dei lavoratori nel ciclo produttivo e/o lavorativo, valutazione non richiesta dall'art. 44, comma 1-*ter*, d.l. n. 109/2018, che non risulta abrogato;

- la presenza di un piano che prospetti il concreto e significativo riassorbimento occupazionale, ovvero un piano che sia in linea con quanto previsto dal DM 13 gennaio 2016, n. 94033, recante "Criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015" e precisamente nell'art. 1, comma 1, lett. f), che, allo stato attuale, costituisce l'unica regolamentazione del concetto di "recupero occupazionale" in ambito CIGS.

Pertanto, alla luce di quanto sopra indicato, l'azienda dovrà presentare un piano che preveda ipotesi di recupero dei lavoratori, nella misura del 70% degli esuberanti dichiarati, anche attraverso un articolato programma di politiche attive predisposto dalle Regioni interessate, coordinato con le esigenze del territorio ovvero offerte di incentivi all'esodo, prospettazione di percorsi formativi, corsi professionalizzanti e ogni azione che possa agevolare l'occupabilità dei lavoratori in esubero.

Il Direttore Generale  
*Manuela Gaetani*

Il Direttore Generale  
*Maria Condemi*

DP/LL